



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

**Prot. n.447/T/15.161 del 12 dicembre 2015**

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  
e di Esecuzione Penale Esterna  
**LORO SEDI**

**Oggetto: DPCM (PCM-MEF)- ripartizione del fondo di cui all'art. 8 comma 11 bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, per il personale del comparto sicurezza-difesa e del comparto soccorso pubblico.  
Pagamento degli assegni "Una Tantum"<sup>1</sup> anno 2014 per il personale del comparto sicurezza, compreso il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. n.63/2006.**

*Cari Colleghe e Colleghi,*

faccio seguito alla nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.418/T/15.133 del 06 settembre 2015, con la quale Vi avevo comunicato che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.201 del 31 agosto 2015 era stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015 contenente le norme per la "Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il personale del comparto sicurezza-difesa e del comparto del soccorso pubblico", per informarVi che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha reso noto che il relativo decreto ministeriale di riassegnazione delle entrate cedolino unico anno finanziario 2015, è stato trasmesso ai competenti organi di controllo per il consueto visto, giusta comunicazione del M.E.F. del 2 dicembre u.s. al D.A.P..

Conseguentemente, poiché è decaduto il termine (1 0.11.2015) per il pagamento del somme dovute a titolo di "una tantum" anno 2014 al personale avente diritto, compresi i dirigenti penitenziari, gli assegni potranno essere corrisposti in sede di riassegnazione dei fondi nel prossimo esercizio finanziario.

Ricordo che in relazione alle risorse disponibili per l'anno 2014 l'entità degli assegni "una tantum" è stata determinata dal predetto D.P.C.M. nella misura del 11,24% degli emolumenti relativi agli istituti individuati.

Con l'occasione ricordo, inoltre, che:

- il riconoscimento dell'*Una Tantum* alla dirigenza penitenziaria discende dal fatto che essa viene considerata inserita nell'ambito del sistema di sicurezza dello Stato (comparto sicurezza), che è l'unica circostanza che ha consentito di attenuare gli effetti del blocco della contrattazione e, quindi, degli stipendi che si è abbattuto sul restante personale del pubblico impiego.

Infatti, il blocco della contrattazione, prorogato sino alla legge di stabilità 2015<sup>2</sup>, aveva mantenuto solo la possibilità di contratti volti a negoziare la sola "parte normativa"<sup>3</sup>, possibilità che, ove utilizzata, non avrebbe

1 ai sensi dell'art.8, comma 11 bis, del decreto legge 31 maggio.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché dell'art.1 del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.74.

2 Si riporta integralmente il comma 254 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", con relativa analisi e commento:

• comma 254: <<All'art. 9, comma 17, secondo periodo, del d.l. 78/2010 convertito con modificazione nella legge 122/2010 e successive modificazioni, le parole "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2013,2014 e 2015">>

Il comma 254, quindi, ha prorogato al 31.12.2015 il blocco economico della contrattazione con la possibilità dei rinnovi contrattuali solo per la parte normativa. Tale blocco era stato già previsto dalla l. 122/2010 e successivamente dal DPR 122/2013 (art. 1 comma 1 lettera c) e dal comma 453 della legge 147/2013:

a) con il comma 17 dell'art. 9 della legge 122/2010 veniva stabilito che non si dava luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 per i dipendenti del pubblico impiego;

b) con il DPR 122/2013 all'art. 1 comma 1 lettera c), veniva stabilito che "si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica";

c) con il comma 453 della legge 147/2013 veniva stabilito che non si dava luogo al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego nel biennio 2013/2014.

3 Art.9, comma 17, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122: <<Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -



twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

potuto prevedere nessun incremento retributivo, né mantenere, istituti giuridici che hanno un contenuto economico (si pensi ai congedi straordinari, alla maggiorazione del congedo ordinario, al congedo straordinario, all'una tantum, ecc.), né tantomeno riconoscerne di nuovi.

Questo vuol dire che, qualora si fosse avviata una contrattazione per la sola parte normativa sarebbero stati sanciti essenzialmente “doveri”, poiché ogni istituto giuridico che determina l'insorgenza di diritti ha evidenti contenuti e riflessi economici.

- L'alleggerimento della busta paga, che si spiega sia con il congelamento dei rinnovi contrattuali che con il blocco alle maturazioni stipendiali<sup>4</sup>, quindi, è stato parzialmente compensato, poiché la dirigenza penitenziaria, per effetto dell'appartenenza al comparto sicurezza ha ottenuto il riconoscimento - grazie agli interventi del Si.Di.Pe. – degli assegni una tantum e, da quest'anno, del trattamento economico del dirigente superiore al maturare dei 23 e 25 anni di servizio. Un beneficio che, naturalmente, sarà erogato a tutti al maturare dell'anzianità prevista;
- L'inserimento della dirigenza penitenziaria al comparto sicurezza, e comunque la sua appartenenza all'alveo pubblicistico della dirigenza dello Stato, è circostanza che ha consentito al Si.Di.Pe. di vincere un'altra battaglia, quella che ha condotto all'approvazione della Legge 7 agosto 2015 n. 124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”<sup>5</sup> con la quale è stata definitivamente sancita l'esclusione<sup>6</sup> del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato. Difatti, in ragione degli effetti scaturenti dall'ineludibile modifica del rapporto di lavoro dei dirigenti penitenziari, sarebbero potuti discendere gravi problemi di stabilità del sistema penitenziario, nell'ambito del quale le funzioni di direzione degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna non possono ritenersi omologabili a quelle degli altri dirigenti dello Stato, atteso che il sistema penitenziario costituisce, nel suo insieme, una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica.
- Oltre a questa considerazione occorre farne un'altra, che afferisce al più specifico profilo dell'interesse di categoria e cioè che l'inserimento del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria dal ruolo unico della dirigenza dello Stato avrebbe determinato il venir meno dell'attuale aggancio al comparto sicurezza con conseguente perdita: dell'una tantum degli scatti economici biennali; degli adeguamenti stipendiali previsti sulla base dei DD.PP.CC.MM. e concernenti “*L'adeguamento annuale della retribuzione delle categorie di docenti e ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze Armate*”, del conferimento del trattamento economico del dirigente superiore della polizia di Stato al compimento del 23° e del 25° anno di anzianità nella carriera; della maturazione del congedo ordinario in misura pari a 37 giorni con il compimento dei 15 anni di servizio e 45 giorni con il compimento dei 25 anni di servizio; dei 45 giorni di congedo straordinario; del trattamento pensionistico del comparto sicurezza, ovvero del riconoscimento di un anno di abbuono, ai fini della maturazione del diritto a pensione, per ogni cinque anni di servizio effettivo prestato, per un massimo di cinque<sup>7</sup>.
- A questo punto, quindi, stabilizzata l'appartenenza della dirigenza penitenziaria nell'alveo del personale di diritto pubblico sottratto al ruolo unico della dirigenza statale, ci avviamo verso una nuova fase che potremo affrontare con maggiore positività, grazie al fatto che “*la Corte Costituzionale, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze R.O. n. 76/2014 e R.O. n. 125/2014, ha dichiarato, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del*

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.>>

4 Confermati da ultimo dai commi 254, 255 e 256 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”

5 Legge 7 agosto 2015 n. 124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015). Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015

6 Art.11, comma 1, let.b) Legge 7 agosto 2015 n. 124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”

7 Vedi sul sito il Comunicato del Si.Di.Pe. Prot. n.412/T/15.127 del 10 agosto 2015



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

*blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato”.*

Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale il Governo dovrà reperire le necessarie risorse per il rinnovo dei contratti.

In tal senso ricordiamo che il Si.Di.Pe. ha già espresso al Ministro della Giustizia Orlando, anche di recente<sup>8</sup>, la propria posizione, evidenziando che se è vero, come è vero, che la dirigenza penitenziaria costituisce il management dell'Amministrazione penitenziaria è assolutamente indispensabile ed urgente riconoscere ad essa tale suo ruolo, sotto il profilo giuridico, ma anche economico.

Al Guardasigilli abbiamo rappresentato la necessità che sia affrontata la questione del primo contratto del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, individuando preventivamente le necessarie ed adeguate risorse per assicurare a tale personale il giusto riconoscimento della delicatezza e complessità delle funzioni esercitate, così come già avvenuto ed avviene per altre categorie professionali di diritto pubblico come diplomatici, prefetti e magistrati. Difatti, il riconoscimento dell'importanza e la delicatezza delle funzioni esercitate dalla dirigenza penitenziaria non può prescindere da un adeguato trattamento economico che, peraltro, dovrà coprire il gap della mancata stipula del primo contratto di categoria dopo oramai dieci anni dalla Legge n. 154/2005 istitutiva della Carriera dirigenziale penitenziaria.

Non è possibile, infatti, intraprendere la stagione contrattuale se non si attribuiscono preventivamente le poste di bilancio necessarie ad attribuire retroattivamente (a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 27 luglio 2005 n. 154 “*Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*”) al personale della carriera dirigenziale penitenziaria quanto gli spetta e cioè, quantomeno, “*un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata*”, come previsto dall'articolo 1 n. 1 lettera d) della predetta Legge n. 154/2005.

Peraltro, deve trovare ancora soluzione l'annosa questione della mancata applicazione dell'art. 28 del D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63, rubricato “*Clausole di salvaguardia*”, che prevede la ricostruzione della carriera del personale in argomento attraverso la conservazione dell'anzianità maturata nell'ex carriera direttiva e dirigenziale, questione che il Si.Di.Pe. ha posto all'attenzione del Guardasigilli già con la nota Prot. n.297/T/15.12 del 04 marzo 2015 ed anche di recente. Tale ricostruzione di carriera, infatti, è essenziale per il riconoscimento della storia professionale di ciascun dirigente penitenziario, anche ai fini della corretta ridefinizione del loro trattamento economico, ridefinizione che consentirebbe di definire la giusta base di partenza stipendiale per i successivi incrementi economici demandati alla contrattazione.

Il Si.Di.Pe. sta seguendo l'annosa questione presso i competenti organi e confida che possa presto risolversi.

Con l'occasione desidero ringraziare i dirigenti penitenziari per la loro fiducia. Sono, infatti, sempre più numerosi, coloro che si uniscono alle fila del Si.Di.Pe. facendone il sindacato più rappresentativo.

A chi non si è ancora iscritto al Si.Di.Pe. rivolgo l'invito di valutare di farlo adesso, insieme e, soprattutto, uniti saremo più forti e più capaci di rappresentare e difendere al meglio i legittimi interessi della nostra categoria.

*Grazie e buon lavoro a tutti.*

**Il Segretario Nazionale  
Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE  
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO  
Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO  
Dott. Nicola PETRUZZELLI**

8 Cfr. nota SiDiPe Prot. n.445/T/15.159 del 09 dicembre 2015 <<Ordine di Servizio n. 1196 del 07.10.2015 relativo all'istituzione di un Gruppo di Lavoro per lo Studio dei criteri di valutazione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria>> e, anche, la nota Prot. n.401/T/15.116 del 22 luglio 2015 <<Il Si.Di.Pe. all'incontro del Ministro della Giustizia Orlando con i sindacati sugli “Stati Generali dell'esecuzione penale” tenuto il 21 luglio 2015.>> in occasione dell'incontro sugli Stati Generali dell'esecuzione penale tenutosi con i sindacati il 21 luglio scorso

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro –

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583